



## COMUNE DI FIRENZE

---

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA

**Numero:** 2006/G/00133 - 2006/00186  
**Data Adozione:** 14/03/2006  
**Oggetto:** Approvazione del Regolamento del Comitato d'Ente per le Pari Opportunità fra uomo e donna.

**Ufficio:** Direzione Organizzazione  
**Relatore:** Daniela Lastri  
**Esecutività:** 14/03/2006  
**Data pubblicazione:** 27/04/2006

#### LA GIUNTA

Premesso che con D.G. n. 2998/89 il Comune ha istituito il Comitato d'Ente per le Pari Opportunità per proporre misure idonee a creare effettive condizioni di pari opportunità fra il proprio personale dipendente, così come previsto dall'art. 7 – comma 2 – del D.P.R. 268/87;

Premesso inoltre che con D.C. n. 2136/188 dell'11/7/96 è stato approvato il Regolamento del suddetto Comitato per disciplinarne composizione, competenze e modalità di funzionamento; come previsto dall'art. 61 del D. Lgs n. 29/93 che dispone che le pubbliche amministrazioni adottino propri atti regolamentari per assicurare pari dignità fra uomini e donne sul lavoro;

Preso atto della riflessione avvenuta all'interno del Comitato per le Pari Opportunità, nel corso degli anni in cui ha svolto la propria attività, che lo ha portato a constatare che il regolamento che lo disciplina necessita di essere aggiornato;

Considerato che, dopo un lungo e attento lavoro di confronto con altri CPO e loro regolamenti, riflessione sulle proprie competenze e ambiti di azione, discussione e scambi di opinioni, sia al proprio interno che con altre figure professionali competenti, il Comitato per le Pari Opportunità ha redatto una nuova versione del proprio regolamento;

Vista la nuova stesura del Regolamento presentata dal Comitato d'Ente per le pari opportunità;

Rilevato che la L. 127/97 ha trasferito alla Giunta la competenza in tema di personale ed, in particolare, circa l'approvazione e la modifica del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, seppur nel rispetto dei criteri generali deliberati dal Consiglio;

Dato atto del rispetto dei criteri generali inerenti il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui al punto 3 dell'All. A della delib. di Consiglio Comunale n. 88 del 12 gennaio 1998 e che, comunque, nello specifico, restano quelli di cui alla Del. n. 2136 dell'11/7/96;

Ritenuto dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

## **DELIBERA**

- Di approvare la nuova stesura del Regolamento del Comitato d'Ente per le Pari Opportunità fra uomo e donna di seguito riportato.

- Per le ragioni di cui in premessa, tale regolamento viene a far parte, quale allegato, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

## **REGOLAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ**

### **ART.1**

1. Il Comune di Firenze, per l'attuazione dei principi di parità ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, nella logica dell'integrazione dal punto di vista di genere nelle politiche governative (mainstreaming) e per rimuovere i comportamenti discriminatori per sesso ed ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza tra le donne e gli uomini nell'accesso al lavoro e sul lavoro, nonché la loro valorizzazione professionale e di carriera, ha istituito il Comitato d'Ente per le Pari Opportunità.
2. Il Comitato ha sede presso il Comune.

### **ART. 2**

1. Al Comitato sono riconosciute tutte le funzioni attribuite da leggi o normative di carattere europeo, nazionale, regionale, comunale o da accordi sindacali.  
Il Comitato in particolare:
  - a) svolge, con specifico riferimento alla realtà dell'Ente, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità nel mondo del lavoro previsti dalla normativa vigente, anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed europea in materia;
  - b) individua i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento nonché allo sviluppo e al riconoscimento professionale;
  - c) promuove interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità ed a salvaguardarne la professionalità;
  - d) in ottemperanza del "Codice di condotta a tutela della dignità delle lavoratrici e i lavoratori del Comune di Firenze" (D.G. n. 2004/G/00219) propone iniziative dirette a prevenire forme di molestie (sessuali, morali e psicologiche) nei luoghi di lavoro e formula proposte alla Consigliera di Fiducia (risoluzione del Parlamento Europeo A3/0043/94 dell'11/2/94) qualora riceva segnalazioni di molestie o discriminazioni;
  - e) propone modifiche al "Codice di condotta a tutela della dignità delle lavoratrici e i lavoratori del Comune di Firenze" qualora lo ritenga opportuno;
  - f) formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici promovendo indagini conoscitive, ricerche ed analisi statistiche atte a rilevare le situazioni di debolezza nei confronti delle lavoratrici e proponendo le misure necessarie a consentire la effettiva parità fra lavoratori e lavoratrici;
  - g) formula proposte in merito a: accesso all'impiego, organizzazione degli uffici, corsi di formazione, orari di servizio e di lavoro, attribuzione di incarichi, progressione di carriera ed equilibrio della presenza femminile nei centri decisionali.
2. Il Comitato predisponde, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione, trasmessa al Sindaco, al Consiglio Comunale e alla Direzione Organizzazione, sull'attività svolta e sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici e i lavoratori dell'Ente.
3. Il Comitato pubblicizza periodicamente tra i lavoratori e le lavoratrici il lavoro svolto ed i risultati emersi.

### **ART. 3.**

1. L'Amministrazione Comunale assicura al Comitato adeguata e tempestiva informazione sull'andamento della contrattazione decentrata e su ogni altro argomento che il Comitato ritenga utile per lo svolgimento della propria attività. Le proposte formulate dal Comitato atte a creare effettive condizioni di parità, secondo quanto previsto dall'art.19, comma 5 e 6 del C.C.N.L. 1998-2001, sono trasmesse dallo stesso ai soggetti della contrattazione i quali, esaminate le proposte, comunicano le decisioni assunte.
2. In occasione del rinnovo della contrattazione decentrata il Comitato sottopone alle parti le proprie raccomandazioni e valutazioni formulando inoltre proposte sulle materie di propria competenza.
3. Il Comitato ha diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione Comunale attinenti le materie di propria competenza.

#### **ART.4**

1. Il Comitato per le pari opportunità è composto:
  - da una Presidente, nominata dal Sindaco, sentito il Comitato per le Pari Opportunità, scelta tra le rappresentanti dell'Ente o altrimenti individuata in una figura esterna idonea per competenze;
  - da componenti designate/i dal sindacato, nonché dai rispettivi supplenti per i casi di assenza prolungata dei titolari, una/o per ogni organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa e/o che abbia rappresentanti nella RSU, che comunque abbiano una specifica motivazione, preparazione od esperienza nelle materie attinenti alle problematiche delle pari opportunità;
  - da componenti designate/i dalla Amministrazione, nonché da supplenti per i casi di assenza prolungata dei titolari, in numero equivalente a quelle/i designate/i dalle organizzazioni sindacali, appartenenti alle varie Direzioni, che abbiano specifica motivazione, preparazione od esperienza nelle materie attinenti alle problematiche delle pari opportunità e/o che abbiano funzioni di responsabilità nella struttura e/o nella gestione delle risorse umane.
  -
2. La nomina delle/dei componenti è effettuata con Ordinanza del Sindaco.
4. Il Comitato elegge a maggioranza una/un Vicepresidente con funzioni di sostituzione della Presidente in caso di assenza o impedimento. In queste circostanze la/il Vicepresidente coordina le attività del CPO e ne assicura il regolare svolgimento, a tal fine, in accordo con le decisioni prese dal CPO ed in sua rappresentanza, attiva e mantiene i contatti con rappresentati sia dell'Ente che di altri organismi esterni, promuove e partecipa a incontri e aggiorna la Presidente sull'andamento delle attività.
5. oltre al caso di cui sopra, alla Vice Presidente possono essere delegati compiti specifici da parte della Presidente e del Comitato stesso.

#### **ART. 5**

1. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica quattro anni.
2. Il Comitato uscente continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato.
3. Le/i componenti che non partecipano, senza giustificazione, a più di tre riunioni consecutive, decadono dalla nomina.
4. Le/i componenti dimissionari o decaduti sono sostituiti previa indicazione degli organismi designati. Le/i nuovi componenti rimangono in carica fino alla scadenza del Comitato.

#### **ART. 6**

1. Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese e comunque con cadenze da esso stabilite.
2. Il Comitato è convocato su iniziativa della/del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti.
3. La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto almeno sette giorni prima della riunione e contiene l'ordine del giorno predisposto a cura della/del Presidente, tenendo conto delle proposte delle/degli altri componenti.
4. La convocazione straordinaria viene effettuata per fax o e-mail almeno un giorno prima della riunione.
5. Le riunioni sono valide quando è presente un terzo delle/dei componenti.
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dalle/dai presenti.
7. Il Comitato, per l'attività istruttoria, può operare in gruppi o commissioni di lavoro.

8. L'attività svolta dalle/dai componenti del Comitato è da considerarsi, a tutti gli effetti, orario di lavoro.
9. Rientra nelle attività del Comitato la partecipazione a corsi, seminari e convegni su temi attinenti le proprie competenze.

#### **ART. 7**

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti interni ed esterni anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Comitato utilizza il capitolo, appositamente istituito nel bilancio annuale del Comune, all'interno del PEG della Direzione Organizzazione, ed altri capitoli idonei a finanziare le iniziative promosse, nonché eventuali fondi messi a disposizione dalla Regione, dallo Stato, o dalla Comunità Europea.
3. L'Amministrazione Comunale fornisce al Comitato tutti gli atti, le informazioni, la documentazione occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti.
4. L'Amministrazione Comunale assicura il buon funzionamento del Comitato con apposito ufficio, dotato di adeguato personale, e assicurando le condizioni e le attrezzature necessarie per la realizzazione delle finalità del Comitato.